



41

di punizioni disciplinari avevano la loro giustificazione con il Regolamento 1935 che all'art. 14 prevedeva, appunto l'esclusione totale o parziale della (2) seconda mensilità di stipendio del dicembre per coloro che "non avevano prestato servizio in modo soddisfacente";

b) ha rilevato che il Contratto Collettivo in vigore non fa tale limitazione, in quanto al penultimo ed ultimo comma dell'art. 7 è detto testualmente:

"Ogni anno, alla vigilia di Natale, verrà corrisposta una mensilità di stipendio a titolo di gratificazione natalizia. Al 31 dicembre di ogni anno è corrisposta, inoltre, una nuova mensilità di stipendio";

esprimendo, pertanto, il parere che dal corrente anno nessuna detrazione nella corrisposizione di detta mensilità debba essere effettuata in dipendenza di punizioni disciplinari

propone